



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

IL COMANDANTE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modificazioni;
- VISTO** l’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 636, 696-bis, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, nonché gli articoli 2198-bis, 2198-ter, 2198-quater, 2199-bis e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

- VISTO** la legge 4 novembre 2010, n.183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, e, in particolare, l'articolo 19 inerente la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO** l'articolo 625 del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 577 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010 n.109, recante “Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia”;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n.35 e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
- VISTO** il regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 26 marzo 2013;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante “Approvazione direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTA** la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** l'articolo 643, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle

	amministrazioni pubbliche”;
VISTO	il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
VISTO	il decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazione dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
VISTA	la legge 5 agosto 2022, n.119, recante “Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.” e, in particolare, gli articoli 3 e 5”;
VISTO	l’articolo 4, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazione e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”;
VISTA	la legge 29 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
VALUTATA	la necessità di disporre, per esigenze di impiego in Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTA	l’esigenza di garantire la più aderente e stabile distribuzione del personale sul territorio nazionale, prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano;
RITENUTA	la necessità di favorire, mediante il reclutamento di personale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l’alimentazione di posizioni organiche di profilo specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
TENUTO CONTO	della necessità di assicurare la piena efficacia dell’azione amministrativa, al fine di consentire il tempestivo avvio del corso formativo per far fronte alle crescenti esigenze operative dell’Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. I posti a concorso sono così ripartiti:
 - a) 2.675 riservati, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai:
 - volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti;
 - volontari in ferma prefissata iniziale in servizio, di età non superiore a venticinque anni compiuti,
in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2;
 - b) 1.145 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;
 - c) 32 (di cui n. 22 tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e n. 10 tratti dai civili in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui

all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 703, comma 1-bis, del decreto legislativo n.66 del 2010, i posti della riserva a) e quelli riservati ai volontari in ferma prefissata della riserva c), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso con le modalità di cui all'articolo 4, i candidati:
 - a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di esse;
 - b) hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi dell'articolo 708, comma 1-*bis* e dell'articolo 973, comma 2 *bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. È stabilito in 154 il numero dei vincitori di concorso di cui al comma 1 da designare per la formazione nella specializzazione di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le modalità indicate nel successivo articolo 20. Dette unità saranno ripartite in numero di:
 - a) 108 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - b) 46 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).Qualora il corso formativo fosse articolato in cicli, detta ripartizione avverrà, per ciascuna delle aliquote di cui alle precedenti lettere a) e b), in maniera proporzionale al numero degli incorporati nell'ambito di ciascun ciclo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare o annullare le prove di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (fermo restando il termine di cui al successivo articolo 4, comma 1, per il possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ne darà immediata comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.carabinieri.it, mediante avviso pubblicato nel Portale del Reclutamento (di seguito denominato inPA).

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4:
 - siano volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) in servizio da almeno quattro mesi con età non superiore a venticinque anni;
 - siano volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno quattro mesi con età non superiore a ventotto anni; tale riserva, ai sensi dell'articolo 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010, non opera nei confronti dei volontari in rafferma biennale;
 - siano volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a ventotto anni.
2. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età. Per i militari in rafferma biennale il limite di età è fissato in venticinque anni, ai sensi degli articoli 703 e 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.
3. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che:

- a) godano dei diritti civili e politici;
 - b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - c) se militari già in servizio, ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - d) se militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva dei posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 (civili e civili in possesso dell'attestato di bilinguismo), abbiano conseguito o siano in grado conseguire, nell'anno scolastico 2023/2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'accesso alle università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza, ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38, del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del dipartimento della Funzione Pubblica, consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione di cui al successivo articolo 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
 - e) abbiano tenuto condotta incensurabile;
 - f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
 - g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - h) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
 - i) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010;
 - j) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - k) siano in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato, da accertare successivamente con le modalità di cui agli articoli 11 e 12;
 - l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - m) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4, del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4 e mantenuti, fatta eccezione per l'età, fino alla data effettiva di incorporamento presso un Reparto d'Istruzione, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo articolo 17, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente del Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.
6. Tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove e agli accertamenti.

Art. 3

Area concorsi on-line e Portale del reclutamento

1. La procedura relativa al concorso viene gestita tramite il sito www.carabinieri.it-area concorsi. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata in detto sito.

2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi per tempo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it. Il sistema di identificazione dovrà essere intestato al candidato che presenta la domanda.
3. Sul portale inPA, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento all'area concorsi on-line per le attività di cui al precedente comma 2. Nel portale inPA, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie finali di merito.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nel Portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata nel modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente articolo 3 (comprese quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse dal candidato.
3. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
4. La procedura chiederà al candidato di:
 - a) indicare due indirizzi e-mail validi:
 - posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di presentazione;
 - posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato da/su cui inviare e ricevere, con valore di notifica, eventuali comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale; la PEC dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata dell'iter concorsuale; in caso di candidati minorenni, la PEC dovrà essere intestata ad uno dei due genitori o, in mancanza, al tutore;
 - b) caricare una fototessera in formato digitale.
5. Il candidato, dovrà dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - b) il proprio stato civile;
 - c) la residenza, il codice di avviamento postale e il numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Rimane fermo quanto previsto dal successivo articolo 19, comma 10. Dovrà essere segnalata a mezzo e-mail PEC all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - d) il titolo di studio posseduto;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prova di efficienza fisica di cui al successivo articolo 10, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
 - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) di aver tenuto condotta incensurabile;

- h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (in caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale).

Il candidato si dovrà impegnare, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo email cnsrconccar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola Allievi Carabinieri;

- i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare;
- j) se partecipante alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), o per la riserva dei volontari in servizio assegnata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (22 unità):

1) la propria posizione giuridica, specificando:

- se volontario in ferma prefissata in servizio o in congedo;
- la Forza Armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove prestati o abbia prestato servizio;
- la data di arruolamento e la data di eventuale congedo;

2) ai fini indicati dal successivo articolo 13, comma 2, lettera b), i titoli militari posseduti di cui all'allegato "A", e l'eventuale possesso di:

- titoli di studio e professionali di cui all'allegato "B", specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;
- conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate nell'allegato "C" (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse).

Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

- k) se partecipante alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b):

- i titoli di studio e professionali posseduti di cui all'allegato "B", specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;
- se volontario in rafferma biennale, i titoli militari posseduti di cui all'allegato "B", lettera c);
- la conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate nell'allegato "C" (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse).

Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

- l) se partecipante alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):

- il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
- titoli di studio e professionali di cui agli allegati "A" (se militari in servizio o in congedo), "B" e "C", specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;
- la volontà di effettuare la prova scritta di selezione di cui al successivo articolo 8, in lingua tedesca;

- m) l'eventuale preferenza, ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, lettera b) e comma 3, per la formazione e per l'impiego nella specializzazione in tutela, forestale, ambientale e agroalimentare;
- n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere portata all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
 7. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullando la domanda e ripresentandone una nuova.
 8. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione, le domande di partecipazione non potranno più essere modificate. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà comunque chiedere la regolarizzazione di quelle che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 9. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato, seguirà:
 - ai sensi dell'articolo 76, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - l'esclusione dal concorso o, se vincitore dal corso, la revoca della nomina a Carabiniere.
 10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 5, e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
 11. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 5

Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in servizio ed in congedo

1. I volontari in ferma prefissata e volontari in ferma prefissata iniziale in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le conseguenti incombenze.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità, dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica).
I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato "D".
2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato "E", che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente, nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri –

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dovranno consegnare una copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai suddetti accertamenti, dovrà essere scansionata in formato "pdf" e caricata sul sito internet www.carabinieri.it "area concorsi", unitamente ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati "A", "B", "C" e "F".

Art. 6 Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorità da lui delegata, sarà nominata la commissione:
 - a) esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito;
 - b) per la valutazione della prova di efficienza fisica;
 - c) per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici;
 - d) per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
 - c) un Ispettore avente grado non inferiore a Maresciallo Maggiore, membro e segretario.
3. La commissione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un Ispettore membro e segretario.

Durante l'espletamento degli esercizi, la commissione potrà avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.

Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze organizzative, potranno essere attivate più commissioni.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di ulteriori psicologi dell'Arma dei Carabinieri.

I partecipanti alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno valutati da una commissione composta da un Presidente/Membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca.

Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante, potranno essere attivate più commissioni.

Art. 7 Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi:

- a) prova scritta di selezione;
 - b) prova di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero particolarmente elevato delle domande venisse ritenuto non conciliabile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al precedente comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgere con le modalità di cui al successivo articolo 8.
 3. I candidati – compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui dell'articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 – all'atto dell'approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario, saranno esclusi dal concorso.
 4. L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
 5. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per i candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti da Forze armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, nonché per l'eventuale giorno di incorporamento e di giuramento, presso altra Forza armata o di Polizia o Vigili del Fuoco e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato, alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato stesso e alle prove INVALSI (entrambe annualmente calendarizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito) e alla discussione della tesi di laurea. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito internet "www.carabinieri.it", definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
 6. Fermo restando quanto previsto nel presente decreto, per lo svolgimento della prova scritta di selezione, della prova di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui al precedente comma 1 saranno osservate le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 8

Prova scritta di selezione

1. I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione le cui modalità e indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito internet "www.carabinieri.it", che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA. Le modalità di svolgimento, della correzione e della valutazione della prova sono indicate nell'allegato "G" del presente decreto. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. I candidati ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validità, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile di colore nero.
2. I candidati ancora minorenni, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale, dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minorenne, secondo il modello in

allegato “H” al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittore/e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validità. La mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del candidato minorenni.

3. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in più di una sessione, non saranno previste riconvocaioni, fatta eccezione per quanto indicato nell’articolo 7, comma 5 del presente bando. Gli interessati potranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento all’indirizzo email cnrconcar@pec.carabinieri.it – entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un’istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria che sarà opportunamente vagliata e riscontrata, per l’eventuale rinvio non oltre il termine ultimo del programmato svolgimento delle prove.
4. La prova di cui al precedente comma 1 si considererà superata solo in caso di conseguimento di punteggio non inferiore a 51/100. Il punteggio conseguito all’esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi:
 - a) determinerà la formazione di distinte graduatorie, una per ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a sostenere la prova di efficienza fisica di cui al successivo articolo 10, in numero pari:
 - a quello della riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), moltiplicato per 2;
 - ai primi 8.015 candidati della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
 - ai primi 220 candidati (tratti dai volontari in servizio ed in congedo) della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c);
 - ai primi 100 candidati (tratti dai civili) della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell’ultimo candidato utilmente posizionato;
 - b) concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 14. Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce l’accesso alle successive fasi di selezione qualora il numero massimo di candidati da ammettere di cui alla precedente lettera a), venga raggiunto con un punteggio più elevato. L’avviso relativo all’esito della prova sarà reso noto con le modalità di cui al comma 1.
5. Ciascun candidato potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni giunte al di fuori del termine, saranno archiviate.

Art. 9

Documenti da produrre

1. I candidati che hanno superato la prova scritta di selezione di cui al precedente articolo 8, saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12. All’atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme all’originale (nel caso di consegna di copia conforme all’originale, il candidato potrà trattenere l’originale anche per successive esigenze concorsuali), rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
 - a) documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, se volontari in servizio o in congedo;
 - b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, riportato nella Tabella B del Decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche

- o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso);
- c) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
 - d) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell'allegato "L", che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 833 del 23 dicembre 1978, che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;
 - e) i candidati di sesso femminile dovranno, in aggiunta a quanto sopra, produrre referto:
 - attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la quale non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), al fine dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti psico-fisici e per le finalità indicate nel successivo articolo 11, comma 8. La mancata presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc.) determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
 - e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie). La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
 - f) per i candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui all'allegato "H" al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - g) elettrocardiogramma refertato;
 - h) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz) con referto e visita otorinolaringoiatrica;
 - i) referto dei seguenti esami ematochimici:
 - emocromo completo;
 - VES;
 - glicemia;
 - creatinemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia totale;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - gamma GT;
 - esame delle urine standard e del sedimento.
 - j) documentazione sanitaria inerente eventuali patologie pregresse (fratture, traumatismi, interventi chirurgici, ricoveri, ecc.) o attuali (intolleranze, allergie, dismetabolismi, terapie e trattamenti in corso ecc.) del candidato degne di nota, con particolare riferimento a cartelle cliniche ed eventuali esami istologici e radiologici.
2. I predetti certificati dovranno essere originati da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta anche l'attestazione della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
 3. La mancata presentazione o validità dei documenti di cui al presente articolo non consentirà di sostenere la prova di efficienza fisica e gli accertamenti previsti, con la conseguente esclusione dal concorso.

Art. 10

Prova di efficienza fisica

1. La prova di efficienza fisica sarà svolta secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato "I", tenuto conto della esigenza straordinaria connessa alle assunzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 7, comma 5, del presente bando.

A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire all'indirizzo e-mail cnsrconccar@pec.carabinieri.it del predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica.

3. Il giudizio di inidoneità attribuito dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), ai sensi delle disposizioni specifiche contenute nell'allegato "I", determina la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il superamento della prova di efficienza fisica, svolta secondo le modalità indicate nel citato allegato "I", determinerà un giudizio di idoneità, con attribuzione eventuale di un punteggio incrementale, fino a un massimo di tre punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 14.

Art. 11

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nella prova di efficienza fisica di cui al precedente articolo 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psico-fisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.

L'idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 7, comma 5, del presente bando e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettere c), g), h), i), e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica (in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti, da segnalare con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 3).

La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettere c), g), h), i) e, per le sole candidate, anche del referto di ecografia pelvica, seppure successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l'impossibilità per la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con la conseguente esclusione dal concorso.

L'eventuale riconvocazione sarà disposta solo ed esclusivamente entro il termine dell'iter concorsuale della riserva di posti per la quale il candidato abbia diritto di partecipare.

3. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2.

Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva

riportati nella tabella "A" allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare.

4. La commissione valuterà le risultanze della visita medica generale e dei seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) cardiologico;
- b) oculistico;
- c) odontoiatrico;
- d) otorinolaringoiatrico;
- e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
- f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato "M", dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positività, la commissione disporrà, sul medesimo campione, test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). Il mancato rilascio del consenso comporta la esclusione dal concorso;
- g) controllo dell'abuso sistematico di alcool.

La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili, né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "N", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i candidati che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione degli accertamenti psico-fisici abbiano già conseguito l'idoneità psicofisica in altri concorsi banditi dall'Arma dei Carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti già eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la ripetizione della valutazione psichiatrica e delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. A tale scopo, i candidati dovranno portare al seguito tutta la documentazione di cui al precedente articolo 9, comma 1, del bando. La citata commissione, all'esito della visita medica generale del candidato e dell'esame della documentazione anzidetta, potrà:

- a) pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneità psicofisica;
- b) disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utili per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adotterà i provvedimenti con le modalità descritte al successivo comma 5.

Il candidato ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato "N", che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagini istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione psico-fisica.

5. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato uno dei seguenti giudizi:

- a) "idoneo" con indicazione del profilo sanitario; nei termini previsti;
- b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.

Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

6. Saranno giudicati "inidonei" i candidati:

- a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 3;
- b. risultati affetti da:
 - 1) imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3;
 - 2) positività per l'abuso di alcol, riscontrata, anche per via indiretta;
 - 3) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
 - 4) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nell'elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere.
- c. che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione di militare.
In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti:
 - 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;
 - 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.

Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici, richiamate al precedente articolo 7, comma 6.

7. I candidati giudicati inidonei potranno presentare, entro dieci giorni dalla notifica della inidoneità, istanza di riesame (come da modello in allegato "Q"), riferita solo alle cause che ne hanno determinato l'inidoneità. Tale istanza, da inoltrare all'indirizzo email cnsristanzariesame@pec.carabinieri.it, dovrà essere corredata della pertinente documentazione sanitaria rilasciata, entro i predetti termini, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura sanitaria privata accreditata col servizio sanitario nazionale o regionale (in questo caso, la documentazione dovrà riportare gli estremi dell'accreditamento).

L'istanza non sarà accolta:

- se avanzata oltre dieci giorni dalla notifica della inidoneità (non sarà accettata documentazione medica rilasciata al di fuori del predetto arco temporale);
- in caso di:
 - positività alle sostanze psicotrope;
 - giudizio d'inidoneità per il profilo psichiatrico.

La visita medica di riesame sarà effettuata dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), in diversa composizione. La citata commissione, ricevuta l'istanza e valutata la documentazione prodotta, potrà riconvocare il candidato (anche se l'interessato non lo abbia espressamente richiesto) al fine di sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari. Al termine della visita medica di riesame, nel corso della quale potrà essere valutata eventuale ulteriore documentazione sanitaria presentata (sempre rilasciata entro il limite di dieci giorni dalla data di inidoneità), sarà formulato il giudizio definitivo di "idoneità" o "inidoneità", che verrà notificato al candidato. In caso di "idoneità" alla visita medica di riesame, il candidato sarà ammesso agli accertamenti attitudinali.

Il candidato assente il giorno della visita medica di riesame verrà considerato rinunciatario. Non saranno previste riconvocaioni, al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 5, del presente bando di concorso.

8. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi degli articoli 640, commi 1-bis e ter, e 1494, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai

limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 14. Le vincitrici del concorso rinviate ai sensi del presente comma, sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

9. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate in caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

Art. 12

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 11 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 7, comma 5, del presente bando.
3. Gli accertamenti attitudinali si svolgono attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati, così come sono declinate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, richiamate al precedente articolo 7, comma 6.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d), esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di "idoneità" o di "inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati "inidonei" non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
 - a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.I candidati che contravvengono alle disposizioni sono esclusi dal concorso.
6. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.

Art. 13

Valutazione dei titoli di merito

1. I candidati giudicati idonei agli accertamenti attitudinali devono, entro i tre giorni successivi dalla notifica della predetta idoneità, devono effettuare il caricamento della documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati "A", "B", "C", "F" e l'attestato di bilinguismo, se partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), seguendo le modalità indicate nella "Guida per l'upload dei documenti sulla piattaforma del servizio concorsi on-line" che sarà pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi nella pagina web dedicata al concorso.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a):
 - a) valuterà, come specificato nel precedente articolo 4, comma 5, i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 4, comma 1, e dichiarati in domanda dai soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneità a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente articolo 7;
 - b) attribuirà, ai candidati cui ne riconoscerà titolo, un punteggio incrementale secondo le modalità indicate negli allegati:
 - "A", per i candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e c) (bilinguisti militari in servizio e in congedo);
 - "B e C", per tutti i candidati.

Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1, sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it.

Art. 14

Graduatorie finali di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente articolo 7 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie finali di merito [relative alle categorie di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c),] le quali saranno formalizzate non appena terminato ciascun iter concorsuale.
2. Le citate graduatorie, saranno formate sommando al punteggio conseguito nella prova scritta di selezione, gli incrementi previsti per la prova di efficienza fisica e la valutazione dei titoli.
3. Le graduatorie finali di merito di cui al comma 1 saranno approvate con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, e pubblicate con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito www.carabinieri.it. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale InPA, contenente anche il percorso per il collegamento al citato sito ai fini della consultazione.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito, si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza è riportato nell'allegato "F" al presente decreto.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 1, comma 1, ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione.
6. Nei tempi e con le modalità prescritte al successivo articolo 20 si provvederà alla designazione per la specializzazione in tutela forestale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei posti disponibili previsti dal precedente articolo 1, comma 3.

Art. 15

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli, da valutare ai fini indicati al comma 2, lettera b), del precedente articolo 13, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e

risultante dalla documentazione prodotta dai candidati risultati vincitori del concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, se dal controllo di cui al precedente comma emerge la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento adottato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 16

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente articolo 7, comma 1, del presente bando, nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 7, comma 1, nonché per quelli necessari a raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 17

Esclusioni ed espulsioni

1. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti, nonché escluderlo dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, se il difetto dei requisiti viene accertato durante il corso stesso o dichiararlo decaduto dalla nomina.
2. L'Amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori qualora ricorra una delle circostanze indicate dal regolamento dei reparti di istruzione.

Art. 18

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze Armate.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dal Reparto di istruzione di assegnazione dalla data che verrà stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e da tale data assumerà la qualità di Allievo.
3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la Scuola Allievi Carabinieri, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 19

Presentazione al corso

1. Il corso allievi carabinieri si terrà presso il Reparto di istruzione dell'Arma dei Carabinieri di assegnazione e verrà svolto secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le disposizioni contenute nel Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente articolo 11, siano ancora in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori, entro i tre giorni calendariali successivi, a un supplemento di indagini presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per la verifica dell'idoneità al servizio nell'Arma dei

- Carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolveranno entro venti giorni calendariali dalla data fissata per l'effettivo inizio del corso comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie finali di merito, di cui al precedente articolo 14, da altri candidati idonei.
3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti di istruzione, l'Amministrazione può articolare il corso di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studio. A tutti i frequentatori, ove non diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. A tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria.
 4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it.
 5. Al termine del proprio ciclo formativo i militari designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del successivo articolo 20, saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione di durata non inferiore a tre mesi.
 6. All'atto della visita medica di controllo, i candidati vincitori dovranno consegnare:
 - a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;
 - b) un certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura sanitaria privata accreditata col servizio sanitario nazionale o regionale (in questo caso, la documentazione dovrà riportare gli estremi dell'accreditamento);
 - c) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'allegato "P".
 7. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale o regionale. In caso di positività del test di gravidanza, la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
 8. I vincitori del concorso che non si presenteranno al Reparto di istruzione di assegnazione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento nei termini di cui al precedente articolo 14, comma 5, entro i primi trenta giorni calendariali dalla data di inizio del corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime graduatorie. Il Reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare, per comprovati gravi motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al ventesimo giorno calendariale dalla data di inizio del corso.
 9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.
 10. I vincitori dovranno altresì presentare direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato "O" dei sottotitoli documenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) titolo di studio;
- d) stato civile.

Con l'assunzione dello status di militare, il vincitore di concorso, all'atto dell'incorporamento, è obbligato ad avere la residenza sul territorio italiano.

11. La dichiarazione indicata al precedente comma dovrà attestare, altresì, che gli interessati siano in possesso della cittadinanza e continuino a godere dei diritti civili e politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
12. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
13. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 4, comma 9.

Art. 20

Designazione per la specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare

1. Durante il corso di formazione degli Allievi Carabinieri, avrà luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare (T.F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, che si avvarrà di personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, allo scopo di fornire il più adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialità e sulle connesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze, la Legione Allievi Carabinieri fisserà un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di:
 - a) conferma o revoca della preferenza T.F.A.A. indicata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - b) espressione ex post della preferenza T.F.A.A., qualora non espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. La Legione Allievi Carabinieri, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 1, formerà un elenco riepilogativo per ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente bando di concorso, secondo l'ordine di posizionamento al termine del singolo ciclo, conformemente a quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 3.
3. I posti, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le aliquote di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti in aggiunta all'aliquota di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettera a) e viceversa.
4. Le dichiarazioni di volontà di cui al comma 1 sono definitive ed irretrattabili ai fini della formazione della relativa graduatoria, della designazione e della frequenza del corso di specializzazione.
5. L'Amministrazione provvederà a ripianare le vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando:
 - coloro che hanno espresso la preferenza nelle precedenti procedure concorsuali e non prescelti;
 - i frequentatori a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate e prescegliendo prioritariamente quelli in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell'impiego in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Art. 21

Nomina a carabiniere

1. I candidati ammessi al corso, decorsi sei mesi dalla data di inizio dello stesso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
2. La nomina a Carabiniere, ai sensi dell'articolo 785 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
 - a) è subordinata:
 - 1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2;
 - 2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni

momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste nei casi previsti dal Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri;

- b) sarà sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
- 1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - 2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - 3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - 4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Art. 22

Impiego al termine del corso

1. I vincitori di concorso dei posti di cui al precedente:
 - a) articolo 1, comma 1, lettera a), saranno impiegati nell'ambito dell'intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige";
 - b) articolo 1, comma 1, lettera b), saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a otto anni, escluso il periodo di formazione:
 - nelle aree nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia);
 - nelle aree nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige);
 - nell'ambito della Legione Carabinieri Toscana e del Comando Provinciale Carabinieri di Roma.Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di base potranno essere impiegati per la copertura di posti d'impiego presso reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di particolari qualificazioni, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di prolungarne la permanenza in detti specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore a otto anni;
 - c) articolo 1, comma 1, lettera c), saranno impiegati presso i Reparti situati nella provincia autonoma di Bolzano e limitatamente a contingenti determinati presso i Reparti con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arma dei Carabinieri.
2. I dati personali di cui agli articoli 6, 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 sono trattati dall'Arma dei Carabinieri ai fini della gestione della procedura concorsuale nonché successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonché con modalità analoghe.
3. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica dei titoli, pena la preclusione della loro valutazione.
4. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo o di adire le opportune sedi giudiziarie.
5. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali in allegato "R", è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Art. 24

Accesso atti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail "cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it", preferibilmente secondo il modello in allegato "S".

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal

decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale unico del reclutamento (InPa) e nell'area concorsi on line dell'Arma dei Carabinieri.

Roma,

Generale di Corpo d'Armata
Teo LUZI

VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI

(Partecipanti alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e c) "solo militari in servizio o in congedo" del bando di concorso)

1. Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) attribuirà i punteggi di seguito specificati:

- a. **periodi di servizio** svolti quale volontario in ferma prefissata e volontari in ferma prefissata iniziale in servizio o in congedo da 0 fino ad un massimo di 4 punti, così ripartiti:
 - da 12 mesi e 1 giorno fino a 18 mesi di servizio: punti 1;
 - da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 mesi e 15 giorni di servizio: punti 1,5;
 - da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2;
 - da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 3;
 - oltre 48 mesi e 16 giorni di servizio: punti 4;
- b. **partecipazione a missioni in teatro operativo** fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, così ripartiti:
 - fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
 - oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;
- c. **qualità del servizio prestato** desumibile dall'ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, così ripartiti:
 - eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
 - superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,5.
 Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da "mancata redazione", sarà valutato il documento immediatamente precedente;
- d. **decorazioni e benemerienze**, fino ad un massimo di 10 punti, così ripartiti:
 - 10 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
 - 9 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile;
 - 8 per promozione straordinaria per merito di guerra;
 - 7,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
 - 7 per la croce di guerra al valor militare;
 - 6,5 per promozione straordinaria per benemerienze d'istituto;
 - 1 per l'encomio solenne;
 - 0,5 per l'encomio o elogio;
- e. **certificazioni informatiche**:
 - punti 4: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
 - punti 2: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);
 - punti 1: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. Per le **sanzioni disciplinari** eventualmente riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:

- "consegna di rigore": -0,2 per ogni giorno;
- "consegna": -0,1 per ogni giorno;
- "rimprovero": -0,05.

All'esito della valutazione complessiva dei titoli di merito, il punteggio assegnato non potrà comunque essere negativo; in tal caso sarà attribuito punteggio pari a zero.

3. Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI**(Partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), b) e c) del bando di concorso)**

Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) attribuirà i punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in relazione al possesso di:

a. titoli di studio, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509. Saranno ritenuti validi i titoli accademici rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell’Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (*circolare nr.7341 del 26 aprile 2023*), nella misura di:

- **punti 6** per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
 - LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO;
 - LM-6 BIOLOGIA;
 - LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE;
 - LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI;
 - LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE;
 - LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI;
 - LM-11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI;
 - LM-18 INFORMATICA;
 - LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI;
 - LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
 - LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE;
 - LM-60 SCIENZE DELLA NATURA;
 - LM-66 SICUREZZA INFORMATICA
 - LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE;
 - LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI;
 - LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI;
 - LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE;
 - LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
 - LM-86 SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI.
- **punti 6** per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di:
 - LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE;
 - LM/SNT4 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE;
 - L/SNT1 PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE;
 - L/SNT4 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E DEI LUOGHI.
- **punti 4** diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di:
 - L-1 BENI CULTURALI;
 - L-2 BIOTECNOLOGIE;
 - L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE;
 - L-13 SCIENZE BIOLOGICHE;
 - L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE;
 - L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI;
 - L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI;
 - L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE;
 - L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
 - L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA;
 - L-34 SCIENZE GEOLOGICHE;
 - L-38 SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI.

- **punti 3** per altri diplomi di laurea magistrale;
- **punti 2** per:
 - altri diplomi di laurea triennale;
 - attestati di frequenza di Corsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore nei settori forense e della grafica;

b. certificazioni informatiche:

- **punti 4:** CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner);
- **punti 2:** EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);
- **punti 1:** altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

c. periodi di servizio svolti dai militari in rafferma biennale, fino ad un massimo di 0,5 punti, così ripartiti:

- da 48 a 54 mesi di servizio: punti 0,1;
- da 55 a 60 mesi di servizio: punti 0,2;
- da 61 a 66 mesi di servizio: punti 0,3;
- da 67 a 72 mesi di servizio: punti 0,4;
- oltre 72 mesi di servizio: punti 0,5.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

(Articolo 13 del bando)

Titoli correlati a conoscenze linguistiche

Ove ne riconosca titolo, la Commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) attribuirà i punteggi di seguito specificati ai candidati che:

a. dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “E” o dalla dichiarazione di cui all’allegato “D” (da consegnare all’atto della presentazione per la prova di efficienza fisica), risultino in possesso di certificazione di conoscenze linguistiche certificate con sistema STANAG/NATO, in corso di validità:

1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese, fino ad un massimo di 2, così ripartiti:

- 2 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
- 1,5 punti per un livello di conoscenza da 14 a 15;
- 1 punto per un livello di conoscenza da 12 a 13;
- 0,5 punti per un livello di conoscenza da 8 a 11;

2) per le lingue albanese, portoghese, rumena, russa, spagnola e tedesca, fino ad un massimo di 1, così ripartito:

- 1 punto per un livello di conoscenza pari a 16;
- 0,75 punti per un livello di conoscenza da 14 a 15;
- 0,5 punti per un livello di conoscenza da 12 a 13.

Ai candidati conoscitori certificati di più lingue sarà attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di esse.

b. Conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al “Common European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti certificatori” riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, in corso di validità:

1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese, fino ad un massimo di 2, così ripartiti:

- 2 punti per un livello di conoscenza C2;
- 1,5 punti per un livello di conoscenza C1;
- 1 punto per un livello di conoscenza B2;
- 0,5 punti per un livello di conoscenza B1;

2) per le lingue albanese, portoghese, rumena, russa, spagnola e tedesca fino ad un massimo di 1 così ripartiti:

- 1 punto per un livello di conoscenza C2;
- 0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
- 0,5 punti per un livello di conoscenza B2.

Ai candidati conoscitori certificati di più lingue sarà attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di esse.

AUTOCERTIFICAZIONE

DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE DAL CENTRO DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE DELL'AERONAUTICA L'ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
 (d.P.R. 28.12.2000 nr. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. (____) il _____, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 13 del bando di concorso per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, dichiara di:

- aver prestato quale VFP1 complessivi giorni nella Forza Armata EI MM AM
- aver prestato quale VFP4 complessivi giorni nella Forza Armata EI MM AM
- aver prestato quale VFPI complessivi giorni nella Forza Armata EI MM AM
- essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
- essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal
- aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
- essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
- aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il
- essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata iniziale VFPI il
- aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata iniziale VFPI il

- aver effettuato quale VFP1/VFP4/VFPI le seguenti missioni all'estero:

- stato e nome della missione
dal al
- stato e nome della missione
dal al
- stato e nome della missione
dal al

- di aver riportato nell'ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4/VFPI

- ECCELLENTE (o giudizio equivalente) SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
- NELLA MEDIA (o giudizio equivalente) INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerite da VFP1/VFP4/VFPI

- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4/VFPI

- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
- CONSEGNA (totale giorni):
- RIMPROVERO (numero):

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

TIPO: _____

VOTO/GIUDIZIO: _____

- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo STANAG NATO

Lingua _____ Livello: W ___ R ___ L ___ S ___
 Lingua _____ Livello: W ___ R ___ L ___ S ___

- di essere SI NO in possesso di certificazione informatica conseguita il presso _____

- di essere in possesso di altri titoli previsti dal bando e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso _____

 (Località e data)

In fede

¹ Il presente documento deve essere compilato ai sensi dell'articolo 5 del bando di concorso e chiuso, **tassativamente** alla data di scadenza di presentazione delle domande (articolo 4, comma 1, del bando di concorso).



Ministero della Difesa

(ENTE/REPARTO COMPILATORE)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO

<u>GRADO, COGNOME e NOME</u>	
<u>LUOGO, DATA DI NASCITA</u>	
SERVIZIO	
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA EI <input type="text"/> MM <input type="text"/> AM <input type="text"/>	
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA EI <input type="text"/> MM <input type="text"/> AM <input type="text"/>	
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFPI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA EI <input type="text"/> MM <input type="text"/> AM <input type="text"/>	
Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , è stato ammesso alla rafferma annuale a partire dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> .	
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> .	
E' stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> .	
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> .	
Incorporato quale volontario in ferma prefissata iniziale VFPI il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> .	
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata iniziale VFPI il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> .	
MISSIONI ALL'ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4/VFPI	
Stato e nome della missione dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Stato e nome della missione dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Stato e nome della missione dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4/VFPI	
<input type="checkbox"/> ECCELLENTE (o giudizio equivalente)	<input type="checkbox"/> SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
<input type="checkbox"/> NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)	<input type="checkbox"/> INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
DECORAZIONI E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4/VFPI	
SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4/VFPI	
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):	<input type="text"/> <input type="text"/>
CONSEGNA (totale giorni):	<input type="text"/> <input type="text"/>
RIMPROVERO (numero):	<input type="text"/> <input type="text"/>
TITOLO DI STUDIO	
TIPO: _____	
VOTO/GIUDIZIO: _____	
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANAG NATO	
Lingua _____	Livello: W _____ R _____ L _____ S _____
Lingua _____	Livello: W _____ R _____ L _____ S _____
<input type="checkbox"/> Altri titoli militari posseduti e previsti dal Bando _____	

_____, _____²
Firma dell'interessato per presa visione ed accettazione

(Timbro Ente) Il Comandante

² Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell'articolo 5 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio, tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande (articolo 4, comma 1, del bando di concorso).

ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA¹

1. A parità di merito, nella formazione delle relative graduatorie finali previste dall’articolo 14, comma 3, del presente decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
 - a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
 - c. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato (annessi 1 e 2);
 - d. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma (annessi 1 e 3);
 - e. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
 - f. numero di figli a carico;A parità o in assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il candidato più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo dell’articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I candidati interessati agli attestati di cui al comma 1, lettere “c.” e “d.”, devono utilizzare i facsimili annessi al presente allegato.

Note

- (1) il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli;

AL COMANDO _____
Ufficio Comando - Sez. Personale
- LOCALITA' -

OGGETTO: Attestati di “lodevole servizio” e di “senza demerito”, quali titoli di preferenza nei concorsi pubblici.

Il sottoscritto⁽¹⁾ _____, del⁽²⁾ _____
nato a _____, il _____, arruolato il _____, attualmente:

- IN SERVIZIO PERMANENTE
 IN SERVIZIO TEMPORANEO
 IN CONGEDO

in qualità di partecipante al concorso pubblico indetto dal _____ con bando n. _____ del _____, dopo aver preso visione della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato,

CHIEDE

il rilascio di un attestato di:

- LODEVOLE SERVIZIO
 CONGEDO SENZA DEMERITO

da far valere quale titolo preferenziale, a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli nella graduatoria concorsuale.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze amministrative e penali che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445, possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara che ha provveduto, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 748 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, a dare sollecita comunicazione al proprio Ente/Comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

Località e data _____

L'interessato

(1) Indicare grado, cognome e nome.

(2) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.

(INTESTAZIONE DELL'ENTE)⁽¹⁾

ATTESTATO DI “LODEVOLE SERVIZIO”

Il⁽²⁾ _____, del⁽³⁾ _____ nato a _____, il _____, arruolato il _____, attualmente:

- IN SERVIZIO PERMANENTE
- IN SERVIZIO TEMPORANEO
- IN CONGEDO

ai fini del conseguimento del titolo preferenziale, da far valere nei concorsi pubblici a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli nella graduatoria concorsuale, con istanza del _____ (da allegare al presente documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di “lodevole servizio”.

Al riguardo, si rappresenta che l'interessato ha prestato servizio:

- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____;
 - dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____;
 - dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____,
- per un totale di _____ anni, _____ mesi e _____ giorni.

Nel corso del servizio svolto, sulla scorta degli atti custoditi nella pratica personale del militare:

- non ha riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo, ovvero condanna per reato militare anche di natura colposa;
- non ha riportato sanzioni disciplinari;
- non ha conseguito nella documentazione caratteristica una valutazione inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente nel caso di rapporto informativo.

Nel caso in cui il presente attestato riguardi un militare in congedo, si rappresenta che la causa di cessazione dal servizio/proscioglimento non rientra nelle casistiche previste dall'articolo 923, comma 1, lettere c), d), f), i), l) ed m) oppure, esclusivamente per il personale volontario, in quelle indicate al paragrafo 3., sotto paragrafo b. della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato.

Ciò posto, si attesta che il militare ha prestato lodevole servizio.

Località e data _____

IL COMANDANTE

(1) Il presente attestato di “lodevole servizio” dovrà essere rilasciato dal Comando/Ente di appartenenza, se militare in servizio e dall'Ente di riferimento nel congedo, se militare in congedo.

(2) Indicare grado, cognome e nome.

(3) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.

(INTESTAZIONE DELL'ENTE)⁽¹⁾

ATTESTATO DI CONGEDO “SENZA DEMERITO”

Il⁽²⁾ _____, nato a _____, il _____, arruolato quale _____⁽³⁾ il _____ – ai fini del conseguimento del titolo preferenziale da far valere nei concorsi pubblici a parità di merito nella graduatoria concorsuale – con istanza del _____ (da allegare al presente documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di congedo “senza demerito”.

Al riguardo, si rappresenta che l'interessato ha prestato servizio nell'⁽⁴⁾ _____:
 – dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____;
 – dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____;
 – dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____,
 congedandosi il _____.

Si evidenzia, inoltre, che l'interessato:

- ha completato la ferma o la rafferma contratta;
- non si trova in una delle situazioni descritte al paragrafo 3. della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato.

Ciò posto, si attesta che l'interessato è stato congedato senza demerito al termine della ferma/rafferma.

Località e data _____

Il Comandante

(1) Il presente attestato dovrà essere rilasciato - in base a chi detiene il carteggio dell'interessato - dall'ultimo Ente di servizio ovvero dall'Ente di riferimento nel congedo.

(2) Indicare grado, cognome e nome.

(3) Indicare la categoria: volontario in ferma prefissata, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, ecc.

(4) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.

PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE

La prova consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata e sarà strutturata su argomenti di cultura generale (italiano, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana), di informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di storia e di struttura ordinativa dell’Arma e su quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale, elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco; (i candidati che partecipano per la riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), non potranno scegliere la sezione di domande in lingua tedesca). All’atto della presentazione della domanda di partecipazione, i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, potranno richiedere di sostenere la prova scritta in lingua tedesca.

La prova potrà essere effettuata anche mediante l’uso di strumenti digitali. Anche in tal caso, le modalità di svolgimento saranno indicate nelle norme tecniche di cui precedente articolo 7, comma 6.

Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui all’articolo 14.

Durante la prova:

- non è permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice;
- non è ammesso introdurre nell’aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico;
- è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile di colore nero, che il candidato deve portare al seguito;
- non è consentito apporre alcun segno distintivo sul modulo risposta test (né sul fronte, né sul retro).

Il candidato che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro candidato è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo periodo antecedente alla data di svolgimento della prova, sul sito internet www.carabinieri.it, sarà resa disponibile la banca dati dei quesiti (fatta eccezione per quelli di lingua straniera e per alcune tipologie di quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale, come ad esempio quelli rivolti a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte), utile solo come mero ausilio allo studio, per la preparazione dei candidati mediante un’apposita piattaforma informatica di simulazione della prova, attivabile tramite il codice univoco di sicurezza ottenuto da ciascun candidato con la ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione, prima dell’inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), provvederà a far distribuire ai candidati il materiale necessario e fornirà ai medesimi tutte le informazioni sul corretto espletamento della prova e sulle norme comportamentali da osservare, pena l’esclusione dal concorso.

Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) provvederà alla correzione della stessa.

La Commissione, al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova:

- adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test compilati dai candidati;
- sovrintenderà alla correzione automatizzata degli elaborati con l’ausilio di personale tecnico e di strumenti informatici, forniti dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.

ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _____¹, in
qualità di _____² del minore
_____³,

acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, possa:

- prendere parte alle prove ed agli accertamenti previsti dal bando di concorso;
- contrarre l'arruolamento come allievo carabiniere effettivo.

In allegato fotocopia del documento di identità⁴.

Il/I dichiarante/i

Note:

¹ cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;

² genitore/genitori esercente la responsabilità genitoriale o tutore;

³ cognome, nome e data di nascita del candidato minorenni;

⁴ deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti.

PROVA DI EFFICIENZA FISICA
(Articolo 10 del bando)

ESERCIZI OBBLIGATORI	UOMINI	DONNE	PUNTEGGIO¹
corsa piana di metri 1000	tempo superiore a 4' e 20"	tempo superiore a 5' e 00"	inidoneo
	tempo compreso tra 4' e 20" e 4' e 02"	tempo compreso tra 5' e 00" e 4' e 41"	0 punti
	tempo compreso tra 4' e 01" e 3' e 51"	tempo compreso tra 4' e 40" e 4' e 31"	0,5 punti
	tempo uguale o inferiore a 3' e 50"	tempo uguale o inferiore a 4' e 30"	1 punto
piegamenti sulle braccia ²	piegamenti in numero inferiore a 15	piegamenti in numero inferiore a 10	inidoneo
	piegamenti in numero compreso tra 15 e 25	piegamenti in numero compreso tra 10 e 20	0 punti
	piegamenti in numero uguale o superiore a 26	piegamenti in numero uguale o superiore a 21	0,5 punti
salto in alto ³	mancato superamento cm. 120	mancato superamento cm. 100	0 punti
	superamento cm. 120	superamento cm. 100	0,5 punti
	superamento cm. 130	superamento cm. 110	1 punto
	superamento cm. 140	superamento cm. 120	1,5 punti

¹ Sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta.

² Da eseguire nel tempo massimo di 2 minuti senza interruzioni.

³ La prova del salto in alto è obbligatoria ai soli fini del conseguimento di un punteggio incrementale. È consentito, per ogni misura, un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1 minuto.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA

Per esigenze organizzative, la Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) potrà far svolgere ai candidati gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di "inidoneità" e il candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Fa eccezione il salto in alto il cui superamento è utile al solo fine dell'attribuzione di un punteggio incrementale.

L'attribuzione di punteggi incrementali, fino a un massimo di tre punti, avverrà secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.

Il candidato che, prima dell'inizio della prova, lamenti postumi di infortuni precedentemente subiti o accusi una indisposizione dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:

- alle disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 7, comma 6;
- a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento della prova con apposito verbale.

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all'articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

Cognome _____ nome _____,
 nato a _____ (____), il _____,
 residente a _____ (____), in via _____, n. _____,
 codice fiscale _____,
 identificato mediante documento d'identità tipo _____, n. _____,
 rilasciato il _____, da _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE
 (barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH (favismo)	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa ¹	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapia farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

¹ In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(luogo)_____
(data)

_____ firma interessato
 (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

_____ Il medico_____
(timbro e firma)

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE
--

Il/I sottoscritto/i _____¹ nato/i
a _____, in qualità di
_____² del minore
_____³ nato a
_____(____), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nel Portale del
reclutamento in data _____ e delle relative norme tecniche, presto libero consenso
all'Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel citato bando sulle urine del
figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei conseguenti provvedimenti
connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello.

Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenni suindicato firmerà in sede concorsuale
l'attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.

In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità⁴.

_____, _____/_____/_____
(luogo) (data)

Il/I dichiarante/i

Note:

¹ cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;

² genitori o genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;

³ cognome, nome e data di nascita del candidato minorenni;

⁴ deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO¹

(Art. 169 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. di (____), il ____/____/____, dopo aver letto quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

(Località e data)

Il/La dichiarante

(Firma leggibile del concorrente)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO²

(Art. 169 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I sottoscritto/i _____ e _____, genitore/genitori/tutore di _____ nato a _____, prov. di (____), il ____/____/____, dopo aver letto quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all'eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i

(Firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

Note:

¹ tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai candidati che all'atto degli stessi siano maggiorenni;

² tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati minorenni, per essere consegnata prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.

AUTOCERTIFICAZIONE

(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(d.P.R. 28.12.2000 nr. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")
(Art.19, comma 10 del bando di concorso)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

il/la sottoscritto/a

stato civile _____ / / _____
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a _____ pr. () il _____ / / _____

residente a _____ pr. () C.A.P. _____

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le _____ n. _____

Telefono (rete fissa) _____ / _____ Cellulare _____ / _____

Codice fiscale _____

DICHIARA DI:

(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a (in caso di **doppia cittadinanza**, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;

possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:

diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ con il giudizio di _____ presso la scuola _____ con sede in _____ prov. (_____);

diploma di istruzione secondaria di secondo grado _____ conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ con il punteggio di _____ / _____ presso l'istituto _____ con sede in _____ prov. (_____);

laurea triennale – durata del corso anni _____ (o titolo equipollente);

laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _____ (o titolo equipollente),

conseguita nell'anno accademico _____ / _____ con il punteggio di _____ / _____ presso l'Università degli Studi di _____ - Facoltà di _____ con sede in _____ prov. (_____).

(Luogo)

(data)

Il/La dichiarante

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ () in via/piazza _____
codice fiscale _____
documento d'identità: n° _____
rilasciato in data _____ da _____
eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di aver fornito all'Ufficiale medico dell'Infermeria del Reparto d'Istruzione elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l'Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l'attività di servizio;
5. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta all'atto della presentazione al corso in data ___/___/___.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

AL CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI
 email: cnsristanzariesame@pec.carabinieri.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
 NATO/A A _____ IL _____ RESIDENTE A _____
 () IN _____ TELEFONO _____
 GIUDICATO/A **NON IDONEO/A** IN DATA ___/___/___ A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITÀ
 PSICO-FISICA, RIPORTATA SUL VERBALE N. _____, DATATO ___/___/___, CON LA SEGUENTE
 MOTIVAZIONE¹

 _____,
 AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 7, DEL BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL
 RECLUTAMENTO DI 3.852 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE:

CHIEDE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI INIDONEITÀ PER I SEGUENTI MOTIVI:

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE SANITARIA, RILASCIATA IN DATA _____
 (entro 10 giorni dalla data di notifica della inidoneità)
 DA² _____

CHIEDE DI ESSERE RICONVOCATO/A PER IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI INIDONEITÀ, PER I SEGUENTI
 MOTIVI:

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE SANITARIA, RILASCIATA IN DATA _____
 (entro 10 giorni dalla data di notifica della inidoneità)
 DA² _____

LUOGO E DATA

IN FEDE

NOTE:

¹ Indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità, riportato nel relativo verbale rilasciato dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

² Indicare il nome della struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata col servizio sanitario nazionale o regionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- anagrafici: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- sanitari;
- giudiziari.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali sono trattati dal personale autorizzato del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che è stato specificamente istruito e ha un obbligo legale di riservatezza.

Il **Titolare del trattamento** è l'Arma dei Carabinieri - 00197 Roma, Viale Romania n. 45, Tel. 06/80981, Casella di posta elettronica istituzionale: carabinieri@carabinieri.it, Casella di P.E.C.: carabinieri@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Implementare la procedura concorsuale finalizzata alla gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ai concorsi pubblici per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sulle norme eurounitarie, nazionali ed atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposta l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro.
- *dati relativi a procedimenti penali, condanne penali e reati* di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, viene effettuato nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dai singoli bandi di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati a:

- Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*);
- Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma di Carabinieri.

I dati personali non saranno comunicati a Paesi Terzi o in seno ad organizzazioni internazionali.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale autorizzato, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità analogica e digitale, in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della*

Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare) o digitali (presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri).

La raccolta e l'utilizzo dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione alla conservazione, integrità e riservatezza, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell'interessato, come meglio precisato nel successivo paragrafo. Tali dati non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato o di alcun trattamento di profilazione. I dati potranno essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate al miglioramento dei servizi offerti.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

I dati personali contenuti nel fascicolo del candidato, nella banca dati, nelle graduatorie e nei verbali delle procedure di reclutamento, saranno conservati per un tempo non superiore ai 10 anni e nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente, dalle disposizioni in materia del Ministero della Difesa nonché da quelle interne dell'Arma dei Carabinieri.

DIRITTI PRIVACY

Tra i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa sulla privacy, rientrano quelli di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento dei dati personali, portabilità ed opposizione che La riguardano. In **Anx. B** può trovare tutti i riferimenti normativi che disciplinano i Suoi diritti e le relative modalità di esercizio.

Può ottenere informazioni utili senza particolari formalità rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri (riferimenti in **Anx. C**).

Se ritiene che ci sia stata qualche irregolarità nel trattamento dei Suoi dati personali e vuole avere dei chiarimenti si può rivolgere al nostro esperto di privacy, il Responsabile della Protezione dei Dati (riferimenti in **Anx. D**).

Se hai motivo di ritenere che ci sia stata una violazione della disciplina sulla privacy, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (riferimenti in **Anx. E**).

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **Provvedimento n. 146 del 5 giugno del 2019** del Garante della Privacy (GDPD);
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487** concernente il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e successive modifiche e integrazioni, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante clausole di salvaguardia a favore degli ordinamenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** recante il “*Codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni*”;

- **Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198** recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- **Art. 66, c. 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, tra gli altri, il personale dei Corpi di Polizia, la procedura prevista dall’art. 35, c. 4, del decreto n. 165 del 2001 e successive modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- **Art. 625 e artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **Artt. da 577 a 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **Legge 12 luglio 2010, n. 109** recante “*disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia*”;
- **Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5** recante “*disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
- **Decreto ministeriale 4 giugno 2014** recante “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”;
- **Direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare** - emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - recante “*Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici*”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574** recante “*norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari*”;
- **Decreto Ministeriale 1° settembre 2017** recante “*disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri*”;
- **Decreto Interministeriale del 16 maggio 2018** con il quale è stata approvata la “*Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare*”;
- **Art. 4, c.1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193**, recante “*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*”;
- **Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172** recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, co. 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”, concernente le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia;
- **Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173** recante “*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate*”;
- **Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36** convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- **Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013** - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l’altro, *struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare*;
- **Bandi di concorso** accessibili nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15 (C63, C64)

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica (C65)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (C65, C66)

- 1.** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a)** i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b)** l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c)** l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d)** i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e)** i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f)** i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
- 2.** Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
- 3.** I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a)** per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b)** per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c)** per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d)** a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - e)** per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento (C67)

- 1.** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a)** l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b)** il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c)** benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d)** l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
- 2.** Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
- 3.** L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica

o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (C31)

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati (C68)

- 1.** L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
 - a)** il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
 - b)** il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
- 2.** Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
- 3.** L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- 4.** Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione (C69, C70)

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione (C71, C72)

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
 - a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
 - b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
 - c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'**U.R.P.** del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha sede a Roma, in Piazza Bligny n. 2, (C.A.P. 00197) ed è contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono: 06/80982935

Fax: 06/80982934

Casella di posta elettronica istituzionale: carabinieri@carabinieri.it

Casella di P.E.C.: carabinieri@pec.carabinieri.it

La ricezione del pubblico in Piazza Bligny n. 2 a Roma è possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00, **escluso la domenica e i festivi**.

La risposta telefonica (**Call Center 06.8098.2935**) è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 e dalle 14:30 alle ore 16:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00, **escluso la domenica e i festivi**, per fornire risposte ai quesiti riguardanti esigenze informative di carattere generale.

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è individuato il **Responsabile della Protezione dei Dati**, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 51/2018.

I dati di contatto del **Responsabile della Protezione dei Dati** sono i seguenti:

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Viale Romania, 45

00197 - Roma

Telefono: 06/80981

Casella di posta elettronica istituzionale: rpd@carabinieri.it

Casella di P.E.C.: respprotdati@pec.carabinieri.it

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del D.lgs. 51/2018, può proporre reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**, con le modalità di cui agli articoli 141, 142 e 143 del D.lgs. 196/2003.

I dati di contatto del **Garante per la protezione dei dati personali** sono i seguenti:

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia, 11

00187 - Roma

Telefono: 06/696771

Casella di posta elettronica istituzionale: garante@pec.gdpd.it

Casella di P.E.C.: protocollo@pec.gdpd.it

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Ufficio Concorsi e Contenzioso
PEC: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

IL PRESENTE MODULO È SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi al:

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 3.852 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ C.A.P. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo P.E.C. _____

CHIEDE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO**:

l'invio a mezzo P.E.C.;

di prendere visione; ⁽¹⁾ *

copia conforme; ⁽²⁾ *

dei documenti relativi:

PROVA DI EFFICIENZA FISICA (ART. 10);

ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. 11);

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 12),

per i seguenti motivi:

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

(*) In tal caso il diritto di recesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri di competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico.

NOTE:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotocopiazione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L'accedente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocopiazione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

- sull'istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l'estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura <i>(1)</i> € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di fotocopiazione <i>(1)</i> € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo <i>(2)</i> € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD <i>(1)</i>	SI		
Copia semplice ^{<i>(1)</i>}	SI	SI	
Copia conforme all'originale ^{<i>(2)</i>}	SI	SI	SI